

**COLLEGIO DI ROMA**

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(RM) SIRGIOVANNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) POZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CAPPIELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CHERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore CAPPIELLO RAFFAELE

Seduta del 07/02/2019

**FATTO**

Il ricorrente stipulava nel 2013, unitamente al defunto padre, un contratto di mutuo fondiario con l'intermediario. In data 4 febbraio 2016 avanzava istanza per l'accesso al fondo di solidarietà ottenendo la sospensione del pagamento delle rate per 18 mesi. In data 26 settembre 2017 formalizzava un atto di compravendita dell'immobile oggetto della garanzia del mutuo, di cui chiedeva il conteggio estintivo. Da questo, risultava dovuta la somma di euro 12.874,86 per il recupero degli interessi di sospensione, che il ricorrente era costretto a pagare per il buon fine della compravendita. Il ricorrente rileva che la quietanza liberatoria riportava l'avvenuto pagamento, oltre al debito residuo, della somma di euro 13.542,45. Successivamente, l'intermediario bonificava a favore del cliente la somma di € 2.336,92, residuando dunque un onere finanziario a carico di quest'ultimo pari a € 11.205,53, a fronte di una sospensione inerente un capitale di € 26.130,96. Il ricorrente presentava reclamo all'intermediario, il quale adduceva l'avvenuto accordo tra le parti circa gli interessi da corrispondere durante il periodo di sospensione, quando in realtà nessun accordo era stato concluso, avendo il ricorrente sottoscritto, a titolo di mera presa d'atto, documentazione predisposta unilateralmente dall'intermediario. Parte ricorrente chiede che venga accertata l'illegittimità degli interessi calcolati per effetto della sospensione, con conseguente restituzione dell'ecedenza, nonché che venga disposta un'ulteriore riduzione degli interessi dovuti per effetto dell'estinzione anticipata, con refusione delle spese legali sostenute. L'intermediario eccepisce che : i) in via preliminare il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione passiva. Infatti, come reso noto mediante



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 7.6.2014, il credito oggetto del presente contenzioso veniva ceduto ad altro soggetto ai sensi della l. 130/1999 e dell'art. 58 TUB. Ne consegue che le contestazioni mosse alla resistente avrebbero dovuto essere sollevate nei riguardi della società cessionaria; ii) nel merito che nel modulo "integrazione domanda di sospensione rate" il ricorrente dichiarava di prendere atto che durante il periodo di sospensione sarebbero maturati gli interessi secondo quanto previsto dal contratto, con obbligo del cliente di corrispondere la quota interessi non rimborsata alla banca dal fondo di solidarietà; iii) con riferimento alla base di calcolo, gli interessi debbano essere computati sul debito residuo, in quanto lo si desume dalla stessa legge 244/2007, laddove è previsto che il fondo provveda al pagamento degli interessi *sul debito residuo*; iv) con riguardo alla pretesa di ottenere un'ulteriore riduzione degli interessi, il sistema di ammortamento adottato è tale che la sommatoria dei valori attuali delle rate sia sempre perfettamente coincidente al capitale finanziato. Parte resistente chiede in via preliminare, che il ricorso sia dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione passiva; in via ulteriormente preliminare, dichiarare inammissibile la domanda concernente la riduzione degli interessi per effetto dell'estinzione anticipata, in quanto avente natura consulenziale.

## DIRITTO

Il Collegio è chiamato preliminarmente ad esaminare l'inammissibilità del ricorso, come richiesto da parte dell'intermediario, per difetto di legittimazione passiva. L'eccezione è fondata. L'intermediario resistente, infatti, non compare nel contratto di finanziamento, né come finanziatore o mandatario, né in altra qualità; e neppure risulta cessionario del credito. Si rileva, d'altronde, che l'intermediario ha sempre dichiarato di operare "in nome e per conto" del finanziatore. E', dunque, evidente che il ricorrente ha formulato il proprio ricorso nei confronti di un soggetto che non è nella titolarità passiva del rapporto dedotto in giudizio, giacché terzo rispetto ad un rapporto contrattuale che è sorto ed è stato intrattenuto con altra parte. Sicché, è solo nei confronti di quest'ultima che egli avrebbe dovuto proporre ricorso (in senso analogo cfr., da ultimo, le decisioni ABF, Collegio di Bari, n. 218/2018 e Collegio di Roma, nn. 10854/2017 e 5696/2016, recentemente Collegio di Bologna – Decisione n. 5880 del 14.3.2018). Tale circostanza deve ritenersi assorbente di ogni valutazione nel merito ed impone il rigetto del ricorso, restando assorbite le questioni nel merito.

## PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio respinge il ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
MAURIZIO MASSERA